

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2017****Scadenza versamento a saldo (18/12/2017)**

ALIQUOTE IMU ANNO 2017 (INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO 2016)

## Avviso

entro il **18 dicembre 2017** deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2017 sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite con delibera di C.C. n. 26 del 12.04.2017 di seguito riportate:

| Tipologia  | Aliquota/<br>Detrazione |
|--|-------------------------|
| Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 4‰                      |
| Altri immobili   | 10,6‰                   |
| Alloggi non locati   | 10,6‰                   |
| Terreni agricoli   | 7,6‰                    |
| Aree fabbricabili  | 10,6‰                   |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze   | € 200,00                |

**Chi deve pagare**

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

**Precisazioni per alcune tipologie di immobili:**

Oltre alla prima abitazione e ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7, sono esonerati dall'IMU<sup>1</sup>:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina individuati dalla circolare M. finanze n. 9/1993;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed a condizione che venga presentata, a pena di decadenza, la relativa dichiarazione IMU;

Inoltre:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni.
- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sui fabbricati di interesse storico o artistico e su quelli dichiarati inagibili o inabitabili come definito dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 3/DF.

**Come pagare**

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (F585) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune 085/89453614 - 616

IL DIRIGENTE SETTORE V TRIBUTI  
Dott.ssa Antonietta Crisucci

<sup>1</sup> Si veda il decreto legge n. 4/2015, conv. in legge n. 34/2015.